



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 775/08

UDIENZA DEL

01/12/2008

ore 15:00

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | NOCE | DOTT.SSA SABRINA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PONTONE | AVV. MARZIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FESTA | DOTT. CESARE ULDERICC | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SENTENZA

N°

10/12/09

PRONUNCIATA IL:

01-12-2008

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16-01-2009

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 775/08
depositato il 29/04/2008
- avverso la sentenza n° 124/21/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di TORINO
proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITALIA NOMOS S.P.A.
difeso da:

CIMETTI AVV. MAURIZIO
STRADONE PORTA PALIO 76 37122 VERONA

e da
PARENTE AVV. GIUSEPPE
STRADONE PORTA PALIO 76 37122 VERONA

controparte:
PELLION DI PERSANO GALILEO
VIA PO 57 10090 CASTAGNETO PO TO

difeso da:
BOGETTI DR. FERRUCCIO
VIA TORINO 48 10034 CHIVASSO TO

Atti impugnati:
FERMO AMM.VO n° 038111

Il Segretario
IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Roberta Arbezzi)

SEZ. N. 12 - R.G.N.775/ 08 - UDIENZA DEL 01/12/2008

FATTI

In data 19/01/2007 Equitalia Nomos s.p.a. notificò al sig. Pellion di Persano Galileo comunicazione di avvio della procedura di fermo amministrativo ex art.86 DPR 602/1973 sull'autoveicolo Citroen Berlingo tg. CJ 484 WM di sua proprietà.

Il contribuente presentò ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino per i seguenti motivi:

- 1) mancata autorità cui ricorrere;
- 2) carenza di motivazione;
- 3) omessa indicazione del responsabile del procedimento;
- 4) violazione dell'art.50 DPR 602/73.

L'allora Riscossione Uno s.p.a. si costituì in giudizio contestando integralmente quanto sostenuto *ex adverso* in quanto del tutto destituito di fondamento.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino accolse parzialmente il ricorso ritenendo che il fermo fosse stato disposto in violazione dell'art 50 comma 2° DPR 602/73 per quanto attiene le cartelle n.11020030019204253/ 110200400721788/ 11020050016402183.

Equitalia Nomos s.p.a. interpose appello in data 29/04/2008.

Il contribuente interpose appello incidentale.

DIRITTO

Questa Commissione incentra il suo ragionamento principalmente sul vizio eccepito dal ricorrente: violazione e mancata applicazione dell'art .7 c. 2 L.212/2000.



Detta violazione si evidenzia sotto tre profili: a) mancata indicazione del responsabile del provvedimento; b) mancata indicazione della autorità amministrativa presso la quale ricorrere; c) mancata indicazione del capoluogo della Commissione Tributaria competente.

Dette violazioni evidenziano altresì due diversi profili di illegittimità: 1) il divieto di utilizzare la sottoscrizione automatizzata, in quanto tali atti devono essere personalizzati; 2) l'essenza del provvedimento dirigenziale necessario per la sottoscrizione dell'atto, qualora fosse legittima la sottoscrizione automatizzata (ma non lo è).

A parere di questa Commissione la violazione dell'art. 7 L.212/2000 è palese.

La sottoscrizione di un atto è un requisito indispensabile poiché, per gli atti che producono conseguenze giuridiche e che sono destinati ad incidere sulla sfera patrimoniale, consente l'individuazione dell'autore dell'atto, inchiodandolo alle proprie responsabilità.


E' evidente che il "preavviso di fermo" è un atto amministrativo che incide sulla sfera patrimoniale del cittadino.

Infatti esso è un provvedimento definitivo contro il quale è esperibile il solo ricorso alla Commissione Tributaria.

Gli elementi cui questa Commissione ha fatto riferimento (responsabile del procedimento, autorità cui fare ricorso, indicazione del capoluogo della Commissione Tributaria competente) non sono contenuti nell'atto impugnato, eppure essi sono tassativamente previsti dall'art. 7-2° comma L.212/00.

Lo Statuto del contribuente, poiché rappresenta un principio generale dell'ordinamento tributario, in forza della Carta Costituzionale, non può mai essere derogato da leggi speciali.

La Corte Costituzionale con la sua ordinanza n.377 del 9/11/07 è assolutamente esaustiva sul punto: "L'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza della attività amministrativa".



Come più volte evidenziato, l'art. 7 della L.212/00 è stato emanato a difesa del contribuente, tutelandolo da diritti garantiti quali la trasparenza del procedimento e l'informazione che attiene alla sua difesa.

Infine, come sopra espresso, il "provvedimento di fermo" è un atto definitivo cui segue la procedura esecutiva del fermo del veicolo indicato, quindi la violazione dello Statuto del contribuente rende accoglibile l'appello rendendo superfluo l'esame delle altre questioni esposte dal contribuente, essendo le stesse da considerarsi assorbite.

P.Q.M.

In riforma dell'appellata sentenza, annulla il fermo amministrativo emesso da Riscossione Uno s.p.a. nei confronti del ricorrente. Spese compensate.

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

